

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2010-2012. Aggiornamento annuale per il 2012.

Sezione I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISSAR

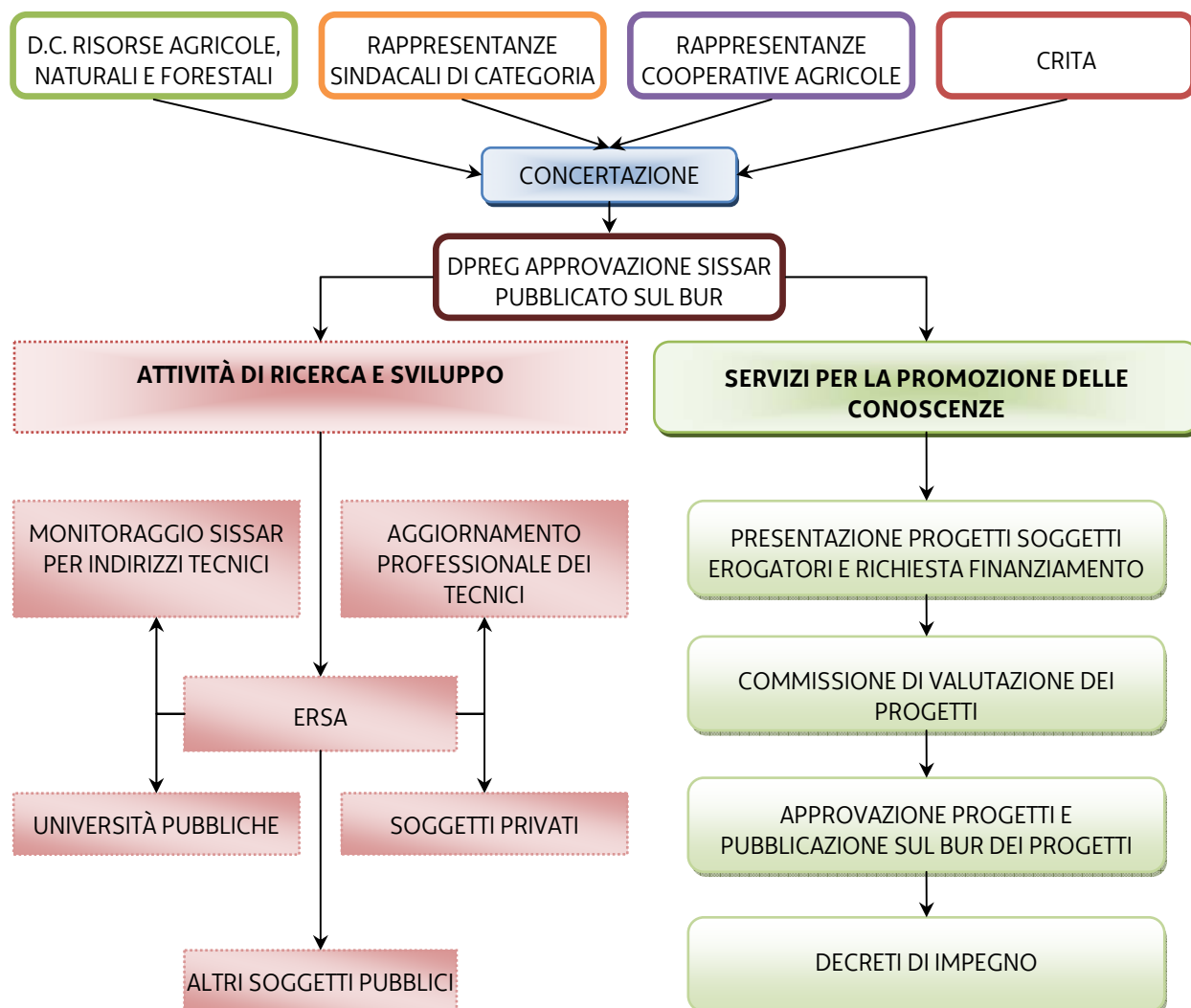
La presente programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della l.r. 5/2006 e successive integrazioni, l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2010-2012, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale a partire dal primo gennaio 2010, è aggiornato annualmente ed è approvato con decreto del Presidente della Regione così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2006.

Nel 2012, terzo anno di applicazione del SISSAR 2010-2012:

- 1) si approvano solo gli stralci di progetto, con riferimento al CAPO I, relativi al 2012 nel caso di progetti di durata pluriennale;
- 2) non si ricorre ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande dei soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

L'organizzazione del SISSAR è così schematizzata:



Sezione II - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE

1. Finalità ed obiettivi della programmazione dei servizi

- 1.1. Migliorare la competitività e il reddito aziendale promuovendo la multifunzionalità e la diversificazione delle attività e delle produzioni attraverso azioni caratterizzate da un'efficiente gestione economica rilevabile da strumenti di analisi di gestione e di contabilità agraria.
- 1.2. Migliorare il rendimento globale dell'impresa.
- 1.3. Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore.
- 1.4. Migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni.
- 1.5. Migliorare i processi, i prodotti e i servizi connessi allo svolgimento dell'attività agricola, con particolare attenzione a qualità, certificazione, origine e rintracciabilità delle produzioni.
- 1.6. Curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile anche attraverso:
 - 1.6.1. la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - 1.6.2. la valorizzazione delle biomasse a fini energetici, anche introducendo e diffondendo il concetto di certificazione di processo e di prodotto ambientale.
- 1.7. Orientare le attività produttive in funzione di:
 - 1.7.1. nuove opportunità offerte dal mercato;
 - 1.7.2. esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente;
 - 1.7.3. indirizzi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali inerenti il settore agricolo.
- 1.8. Promuovere lo sviluppo dell'associazionismo.
- 1.9. Promuovere l'animazione e lo sviluppo del sistema rurale, in un quadro di marketing territoriale.

2. Servizi attivati

- 2.1. I servizi attivati sono quelli individuati dalle lettere: a), b), c), d) e f bis) dell'articolo 10 della l.r. 5/2006. Con gli aggiornamenti annuali della programmazione possono essere modificati i servizi attivati.
- 2.2. Le attività di aggiornamento professionale e di informazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività a), assecondano l'esigenza di conoscenza degli operatori agricoli e sono finalizzate a:
 - a) orientare la produzione in funzione delle dinamiche di mercato e delle opportunità offerte e dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;
 - b) perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso l'impiego di tecniche e mezzi di produzione rispettosi della salute umana, dell'ambiente e del benessere degli animali;
 - c) incentivare la multifunzionalità e la diversificazione delle produzioni;
 - d) incentivare nuove certificazioni in ordine ai prodotti di qualità;
 - e) aggiornare sullo stato di attuazione e sulle nuove opportunità del Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013, di seguito denominato PSR, ricercando la collaborazione con gli animatori di cui alla misura 341 del PSR stesso;
 - f) favorire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale;
 - g) migliorare la gestione aziendale.

Tra gli argomenti che dovranno essere trattati dai soggetti erogatori rientrano, a titolo vincolante per l'approvazione del progetto:

1. direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, limitatamente alle zone vulnerabili da nitrati, relativo piano d'azione regionale;
 2. criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e attuate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22/12/2009 e successive integrazioni.
- 2.3. Le attività di cui all'articolo 10 , comma 1, lettera b), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività b), riguardano la consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta mediante l'introduzione di strumenti, metodi e tecniche di gestione economica aziendale e di piani di marketing.
- 2.4. Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività c), riguardano la consulenza altamente specializzata nei settori considerati strategici per l'agricoltura regionale come di seguito specificato:
- a) produzione vitivinicola, frutticola e olivicola, ivi compresa la lotta guidata ed integrata in ambito fitosanitario, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA;
 - b) allevamenti zootecnici e ittici;
 - c) produzioni lattiero casearie;
 - d) produzioni orticole;
 - e) florovivaismo;
 - f) produzioni biologiche;
 - g) produzioni cerealicole;
 - h) produzioni forestali;
 - i) biomasse ed energie rinnovabili.

L'attività c) è suddivisa nelle seguenti sottoattività:

1. sottoattività c1);
2. sottoattività c2).

La sottoattività c1) è finalizzata:

- a) all'introduzione nell'impresa di processi migliorativi, innovativi e competitivi;
- b) allo sviluppo e all'organizzazione dei servizi alla persona e al territorio;
- c) alla consulenza per il miglioramento globale dell'impresa;
- d) alla programmazione e alla pianificazione dell'attività d'impresa o di gruppi di imprese, anche attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
- e) all'adozione di tecnologie multimediali per l'informazione e di tecniche innovative di gestione della produzione, della comunicazione, della promozione e della distribuzione;
- f) alla progettazione, all'implementazione e al sostegno per l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e all'ingresso in nuovi mercati;

- g) allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica riferita al singolo fruitore.

La sottoattività c2) è finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva nei settori produttivi:

- a) della vite;
- b) dell'olivo;
- c) delle mele;
- d) dell'actinidia.

- 2.5. Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività d), riguardano la diffusione e l'attivazione dei sistemi di qualità e di certificazione attuabili attraverso l'introduzione, la messa a punto e il mantenimento in azienda di sistemi di qualità di prodotto e di processo finalizzati all'ottenimento di specifiche attestazioni in risposta all'emergente bisogno di rintracciabilità, di conoscenza e tutela dell'origine dei prodotti, di sicurezza alimentare e di salvaguardia dell'ambiente.
- 2.6. Tra le attività previste dall' articolo 10, comma 1, lettera f bis), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività f bis), erogate anche nella forma dell'extension service - e cioè di un servizio con il quale il tecnico assicura ai fruitori il trasferimento di conoscenze scientifiche derivate da specifiche ricerche sperimentazioni - rientrano tutte quelle necessarie a diffondere le conoscenze scientifiche per avviare uno sviluppo, un miglioramento e un potenziamento razionale delle imprese agricole. Sono altresì ricomprese le attività di divulgazione delle informazioni relative ai produttori, ai prodotti tipici della regione e a quelli generici, anche dal punto di vista degli utilizzi possibili per ciascun prodotto e del relativo beneficio nutrizionale.
- 2.7. Le attività sono ricomprese in gruppi come di seguito definiti:
 - 2.7.1. attività di gestione e aggiornamento che comprendono l'attività a) o l'attività b) o un pacchetto formato contemporaneamente sia dall'attività a) che dall'attività b);
 - 2.7.2. attività specialistiche che comprendono le attività c) e sono suddivise in sottoattività c1) e sottoattività c2);
 - 2.7.3. attività per la qualità che comprendono le attività d) o l'attività f bis) o un pacchetto formato contemporaneamente sia dall'attività d) che dall'attività f bis).

3. **Soggetti fruitori**

- 3.1. I soggetti fruitori dei servizi per la promozione delle conoscenze, di seguito denominati soggetti fruitori, sono:
 - 3.1.1. le imprese agricole singole e associate con una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;
 - 3.1.2. le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in

materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi.

CAPO I - Attività di gestione e aggiornamento, attività specialistica-sottoattività c1) e attività per la qualità

4. Soggetti erogatori e progetto di servizi per la promozione delle conoscenze

- 4.1. I soggetti erogatori dei servizi, di seguito denominati soggetti erogatori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006, presentano un progetto di servizi per la promozione delle conoscenze, di seguito denominato progetto, articolato in una o più attività destinate ai soggetti fruitori. I soggetti erogatori si avvalgono di personale tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006.
- 4.2. Ogni tecnico, anche qualora fornisca assistenza tecnica attraverso più di un soggetto erogatore, per gruppo di attività e tipologia di fruitore, attua il servizio di assistenza tecnica ad un numero di soggetti fruitori come di seguito specificato:
 - 4.2.1. compreso tra 20 e 80 soggetti fruitori nel caso di attività di gestione e aggiornamento rivolta alle imprese agricole;
 - 4.2.2. compreso tra 10 e 32 soggetti fruitori nel caso di attività di gestione e aggiornamento rivolta a cooperative e consorzi;
 - 4.2.3. fino a 27 soggetti fruitori nel caso di sottoattività c1) rivolta alle imprese agricole;
 - 4.2.4. fino a 16 soggetti fruitori nel caso di sottoattività c1) rivolta a cooperative e consorzi senza il coinvolgimento dei soci;
 - 4.2.5. fino a 2 soggetti fruitori nel caso di sottoattività c1) rivolta a cooperative e consorzi con assistenza rivolta anche ai soci;
 - 4.2.6. fino a 27 soggetti fruitori nel caso di attività per la qualità rivolta alle imprese agricole.
 - 4.2.7. fino a 16 soggetti fruitori nel caso di attività per la qualità rivolta a cooperative e consorzi senza il coinvolgimento dei soci;
 - 4.2.8. fino a 2 soggetti fruitori nel caso di attività per la qualità rivolta a cooperative e consorzi con assistenza rivolta anche ai soci;
 - 4.2.9. I tecnici impiegati nelle attività di gestione e di aggiornamento non possono fornire assistenza tecnica attraverso più di un soggetto attuatore.
- 4.3. Nel caso in cui un soggetto fruitore riceva il servizio da parte di più tecnici, viene conteggiato, ai fini della determinazione dei limiti di cui al punto 4.2., in quota parte a ogni tecnico sulla base di quanto indicato dal soggetto erogatore.
- 4.4. Ogni soggetto fruitore usufruisce, da parte dei tecnici, di:
 - 4.4.1. numero 1 incontri individuali/visite tecniche ogni 250 euro di costo rendicontato per le attività di gestione e aggiornamento, con arrotondamento all'unità superiore;
 - 4.4.2. numero 1 incontri individuali/visite tecniche ogni 300 euro di costo rendicontato per la sottoattività c1) e per le attività per la qualità, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso di soggetti fruitori di cui ai punti 4.2.5. e 4.2.8. gli incontri individuali/visite tecniche sono erogati per almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, ai soci. In caso di non rispetto di tale vincolo si applica una riduzione proporzionale al costo, e di conseguenza al contributo, riferibile allo specifico soggetto fruitore. In ogni caso il numero di incontri individuali/visite tecniche per tipologia di attività non può essere inferiore a due.

- 4.5. La partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento della durata di almeno 8 ore e con non più di 40 soggetti fruitori è conteggiata, per ogni singolo fruitore partecipante, come incontro individuale di cui al punto 4.4.1..
- 4.6. Nell'anno di svolgimento del progetto almeno il 20% dei soggetti fruitori di un soggetto erogatore partecipa ad almeno un incontro tecnico organizzato di concerto con l'ERSA o in collaborazione con esso o a una visita dimostrativa effettuata presso un soggetto, individuato di volta in volta dal soggetto erogatore, che viene definito allo scopo "leader".
- 4.7. La partecipazione di un soggetto fruitore a un incontro tecnico previsto nell'ambito della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, qualora dimostrata, è conteggiata ai fini del raggiungimento del requisito di cui al punto 4.6.
- 4.8. Nel caso in cui il soggetto "leader" sia un fruitore, lo stesso non può essere indicato quale soggetto leader, da più di un soggetto erogatore per il medesimo gruppo di attività cui si riferisce il servizio.

5. **Risorse finanziarie per i servizi e loro riparto**

- 5.1. Le risorse destinate al finanziamento dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui al presente Capo non superano i seguenti importi annuali:
 - 5.1.1. euro 2.400.000 nel 2010;
 - 5.1.2. euro 2.200.000 nel 2011;
 - 5.1.3. euro 2.000.000 nel 2012.
- 5.2. La ripartizione iniziale delle risorse finanziarie tra i diversi gruppi di attività è quella di seguito specificata:
 - 5.2.1. Anno 2010:
 - 5.2.1.1. 50% per le attività di gestione e aggiornamento;
 - 5.2.1.2. 41% per le attività specialistiche;
 - 5.2.1.3. 9% per le attività per la qualità.
 - 5.2.2. Anno 2011:
 - 5.2.2.1. 48% per le attività di gestione e aggiornamento;
 - 5.2.2.2. 43% per la sottoattività c1);
 - 5.2.2.3. 9% per le attività per la qualità.
 - 5.2.3. Anno 2012:
 - 5.2.3.1. 45% per le attività di gestione e aggiornamento;
 - 5.2.3.2. 46% per la sottoattività c1);
 - 5.2.3.3. 9% per le attività per la qualità.
- 5.3. Qualora con l'aggiornamento annuale della programmazione siano attivate lettere previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2006 diverse da quelle di cui ai punti dal 2.2. al 2.6., le percentuali di cui al punto 5.2. sono rideterminate.

- 5.4. La compensazione delle risorse finanziarie tra i tre gruppi di attività di cui al punto 5.2. è prevista qualora ricorrano condizioni di disponibilità all'interno del riparto medesimo.
- 5.5. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominato servizio competente, può stabilire modalità che consentano di ridistribuire le risorse non utilizzate dagli organismi erogatori.
- 5.6. I costi relativi ai singoli fruitori e indicati in fase di rendiconto del progetto da parte dei soggetti erogatori, possono essere rimodulati rispetto a quelli indicati nella domanda di finanziamento, fermi restando i requisiti richiesti e l'ammontare del contributo liquidato a saldo che non supera il contributo ammesso.

6. Intensità del finanziamento e soggetti destinatari

- 6.1. Il progetto è finanziato con le percentuali massime, applicate al costo riferito a ogni singolo soggetto fruitore, indicate di seguito.
 - 6.1.1. Attività rivolte alla fase di produzione primaria:
 - 6.1.1.1. 75% per le attività di gestione e aggiornamento;
 - 6.1.1.2. 78% % per sottoattività c1);
 - 6.1.1.3. 78% per le attività per la qualità.
 - 6.1.2. Attività rivolte alla fase di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli:
 - 6.1.2.1. 50% fatto salvo quanto previsto ai punti 6.1.2.2. e 6.1.2.3.;
 - 6.1.2.2. 75%, per le attività di gestione e aggiornamento, su richiesta del soggetto fruitore e nel caso i costi delle attività considerati quali aiuto erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, di seguito denominati aiuti "de minimis";
 - 6.1.2.3. 78%, % per sottoattività c1) e/o per le attività per la qualità, su richiesta del soggetto fruitore e nel caso di costi delle attività considerati aiuti "de minimis".
- 6.2. In deroga alle percentuali massime di cui al punto 6.1. il finanziamento è concesso con le seguenti percentuali massime, applicabili sia alla fase di produzione primaria che alla fase di trasformazione e commercializzazione con costi considerati aiuti "de minimis":
 - 6.2.1. 95% nel caso di soggetti fruitori operatori biologici, ovvero che abbiano presentato la prima notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento(CEE) n. 2092/91;
 - 6.2.2. 90% nel caso di fruitori produttori di latte con almeno 20 UBA alla data dell'1 gennaio dell'anno cui il progetto è riferito. Il numero di UBA è ridotto a 10 nel caso di fruitori che attuino la trasformazione casearia in azienda oppure nel caso in cui il centro aziendale e l'allevamento, dove sono detenute le UBA richieste, siano ubicati in area rurale D o A1 o B1 o C1 di cui all'allegato 1 del PSR;
 - 6.2.3. 75% nel caso di sottoattività c1)e per la qualità destinate al settore vitivinicolo svolte da soggetti erogatori diversi dai consorzi DOC e DOCG.
- 6.3. Il costo massimo del progetto presentato da ogni soggetto erogatore per l'anno 2012 non supera il costo totale indicato nella domanda di finanziamento del progetto attuato nel 2011 dal medesimo soggetto. Nel caso di progetti presentati da soggetti erogatori che non hanno

- presentato richiesta di finanziamento nel 2011, non può essere previsto l'impiego di più di tre tecnici, ridotti a uno nel caso di svolgimento della sola sottoattività c1) o dell'attività per la qualità.
- 6.4. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 6.7., il costo minimo del servizio per ogni lettera di ogni fruitore per ogni tipologia di attività non è inferiore a 100 euro e il costo massimo mediamente finanziabile per ogni fruitore di ciascun soggetto erogatore, da intendersi quali spese standard ammissibili al finanziamento, non può superare:
- 6.4.1. euro 600 nel caso di impresa agricola che usufruisce delle attività di gestione e aggiornamento;
 - 6.4.2. euro 1.350 nel caso di cooperativa o consorzio che usufruisce delle attività di gestione e aggiornamento;
 - 6.4.3. euro 1.800 nel caso di impresa agricola che usufruisce della sottoattività c1);
 - 6.4.4. euro 3.000 nel caso di cooperativa o consorzio che usufruisce della sottoattività c1) senza il coinvolgimento dei soci;
 - 6.4.5. euro 25.000 nel caso di cooperativa o consorzio che usufruisce della sottoattività c1) con assistenza rivolta anche ai soci;
 - 6.4.6. euro 1.800 nel caso di impresa agricola che usufruisce delle attività per la qualità;
 - 6.4.7. euro 3.000 nel caso di cooperativa o consorzio che usufruisce delle attività per la qualità senza il coinvolgimento dei soci;
 - 6.4.8. euro 25.000 nel caso di cooperativa o consorzio che usufruisce delle attività per la qualità con assistenza rivolta anche ai soci.
- 6.5. Nel caso in cui un tecnico svolga assistenza tecnica a più di una casistica di combinazioni tra tipologia di fruitore e attività/sottoattività, tra quelle indicate ai punti dal 4.2.1. al 4.2.8., il costo massimo riconosciuto per tecnico non supera i 45.000 euro.
- 6.6. Nel caso di superamento dei valori medi di cui al punto 6.4. si procede, per i soli fruitori che eccedono tali valori medi, ad una riduzione proporzionale al peso di tali singole eccedenze, fino alla riconduzione ai valori medi di cui al punto 6.4.. Su indicazione del soggetto erogatore la riduzione può essere effettuata proporzionalmente tra i soggetti fruitori fino al raggiungimento del valore medio.
- 6.7. Le percentuali di finanziamento di cui al punto 6.1. possono essere ridotte in caso di risorse finanziarie non sufficienti al finanziamento dei progetti presentati. In tal caso la riduzione della percentuale di cui al punto 6.1.2.1. si applica qualora la percentuale di finanziamento per i soggetti che svolgono attività di produzione primaria scenda al di sotto del 50%.
- 6.8. I soggetti erogatori sono i destinatari dei finanziamenti previsti dal SISSAR, fatto salvo il caso di fruitori di cui ai punti 6.1.2. per i quali il contributo è liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto degli stessi.

7. Contenuto della domanda di finanziamento

- 7.1. La domanda di finanziamento contiene quanto di seguito specificato.
- 7.1.1. La descrizione del progetto, suddivisa sulla base dei servizi erogati fra quelli attivati con la presente programmazione. La descrizione comprende:
 - 7.1.1.1. le attività programmate;
 - 7.1.1.2. la specifica degli argomenti trattati;

- 7.1.1.3. la durata del progetto.
- 7.1.2. L'elenco nominativo dei tecnici incaricati dell'attuazione del progetto che contiene le seguenti informazioni specifiche:
 - 7.1.2.1. codice fiscale;
 - 7.1.2.2. cognome e nome;
 - 7.1.2.3. titolo di studio;
 - 7.1.2.4. eventuale estremi di iscrizione ad albo professionale con indicazione della denominazione dell'albo e del numero di iscrizione.
- 7.1.3. L'elenco nominativo dei soggetti fruitori che contiene le seguenti informazioni specifiche:
 - 7.1.3.1. codice fiscale (CUAA);
 - 7.1.3.2. denominazione da anagrafe tributaria;
 - 7.1.3.3. ubicazione dell'azienda;
 - 7.1.3.4. attività del servizio;
 - 7.1.3.5. tecnico/tecnici di riferimento;
 - 7.1.3.6. il costo previsto del servizio e la compartecipazione da parte del fruitore;
 - 7.1.3.7. le indicazioni necessarie alla definizione della percentuale di finanziamento.
- 7.1.4. Le informazioni sul possesso dei requisiti da parte del soggetto erogatore e del personale tecnico rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
- 7.1.5. Le liberatorie dei soggetti fruitori che usufruiscono delle percentuali di aiuto di cui al punto 6.1.2. alla riscossione del contributo da parte del soggetto erogatore, in nome e per conto dei fruitori stessi.
- 7.1.6. Le informazioni relative ai soggetti fruitori sugli aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio precedente l'anno cui si riferisce il progetto, laddove necessarie.
- 7.1.7. Le informazioni per l'applicazione della trattenuta del 4 % ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Accertamento delle imposte sui redditi).
- 7.1.8. Le indicazioni delle coordinate del conto corrente per il pagamento del contributo.
- 7.2. Nel corso dello svolgimento del progetto è ammessa la sostituzione dei tecnici incaricati con altri tecnici, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006 e comunque anteriormente al primo incontro individuale/visita tecnica effettuato da parte del nuovo tecnico.
- 7.3. Nell'anno di attuazione del progetto il servizio è prestato, per ogni tipologia di attività, ad almeno il 50 per cento dei fruitori previsti all'inizio del progetto, con arrotondamento all'unità superiore. In caso contrario si provvede a una riduzione del contributo escludendo dal contributo richiesto a rendiconto, un numero di fruitori pari alla differenza tra il 50 per cento dei fruitori presenti nella domanda iniziale e il numero di fruitori iniziali che sono presenti anche nel rendiconto finale, a partire dai fruitori che richiedono il contributo più basso.

8. Modalità e tempistiche di presentazione dei progetti

- 8.1. La domanda di finanziamento del progetto è presentata dal soggetto erogatore al servizio competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento di

programmazione del SISSAR sul Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda può essere spedita anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione. In caso di presentazione tardiva la domanda è irricevibile e viene restituita al richiedente.

- 8.2. Il servizio competente predispone e mette a disposizione la modulistica necessaria alla presentazione della domanda, alla tenuta del registro dell'attività dei tecnici e alla rendicontazione del progetto, anche attraverso procedure informatiche. Il soggetto erogatore può provvedere alla tenuta del registro delle attività dei tecnici con modalità da concordare col servizio competente.

9. Ammissione al finanziamento ed erogazione del contributo

- 9.1. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della l.r. 5/2006 entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione degli stessi.
- 9.2. Il contributo è concesso dal servizio competente ai soggetti erogatori i cui progetti hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione di cui al punto 9.1..
- 9.3. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata fino ad un massimo dell'80% dell'importo concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria per un importo pari al 110% dell'anticipo richiesto.
- 9.4. Il finanziamento è erogato a saldo, o in forma unica per i beneficiari che non hanno ricevuto l'anticipo, sulla base della rendicontazione dei costi presentata dal soggetto erogatore.

10. Modalità di rendicontazione del progetto

- 10.1. Il progetto è rendicontato dai soggetti erogatori entro la data del 15 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce e rispetta i parametri previsti ai punti 4.2., 4.4. e 4.6.. I fruitori sostengono la quota di progetto a loro carico entro la data di rendicontazione del progetto e comunque entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
- 10.2. Al momento della rendicontazione del progetto il soggetto erogatore presenta quanto di seguito indicato.
 - 10.2.1. Le informazioni sulle attività effettivamente svolte, sugli argomenti trattati, sui tecnici effettivamente impiegati, con riferimento a quanto indicato ai punti 7.1.1., 7.1.2. e 7.1.3..
 - 10.2.2. Le informazioni relative agli incontri individuali/visite tecniche di cui al punto 4.4. secondo quanto previsto al punto 11..
 - 10.2.3. Le informazioni relative ai soggetti fruitori sugli aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio precedente l'anno cui si riferisce il progetto, laddove necessarie.
 - 10.2.4. Le informazioni previste ai punti 7.1.7. e 7.1.8., nel caso di variazione rispetto a quanto già comunicato al momento della presentazione del progetto.
 - 10.2.5. Le informazioni sulla riconducibilità del soggetto erogatore alle tipologie di cui all'articolo 41 o all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- 10.2.6. L'elenco della documentazione di spesa relativa al costo sostenuto dai fruitori nel caso che il soggetto erogatore rientri tra quelli previsti dall'articolo 43 della l.r. 7/2000.
- 10.2.7. La documentazione di spesa relativa al costo sostenuto dai fruitori nel caso il beneficiario rientri tra quelli previsti dall'articolo 41 della l.r. 7/2000.
- 10.2.8. La dichiarazione del soggetto erogatore, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenente:
 - 10.2.8.1. la compartecipazione totale al costo del progetto da parte dei soggetti fruitori;
 - 10.2.8.2. il costo totale del progetto;
 - 10.2.8.3. la specifica che i tecnici hanno svolto l'attività così come indicata nell'elenco di cui al punto 10.2.2.;
 - 10.2.8.4. la specifica che sono stati rispettati il numero minimo di incontri individuali/visite tecniche per fruitore di cui al punto 4.4.;
 - 10.2.8.5. la specifica che non ha beneficiato e non beneficerà di altri o ulteriori contributi, anche da altre fonti, per la medesima attività;
 - 10.2.8.6. la specifica che il costo rendicontato è stato addebitato per le finalità per le quali è stato concesso il contributo;
 - 10.2.8.7. la specifica, nel caso in cui il soggetto erogatore sia riconducibile alla categoria di cui all'articolo 43 della l.r. 7/2000, che la documentazione indicata nell'elenco di cui al punto 10.2.6. corrisponde a quella originale in possesso del beneficiario.
- 10.2.9. Il registro recante la firma dei presenti agli incontri tecnici o alle visite dimostrative di cui al punto 4.6., con la specifica:
 - 10.2.9.1. del nominativo e CUAA del personale tecnico;
 - 10.2.9.2. della denominazione, del CUAA dei fruitori partecipanti e della denominazione e ruolo nel caso di partecipazione del personale aziendale.
- 10.3. Il pagamento del servizio da parte del soggetto fruitore avviene attraverso fattura o attraverso il pagamento della quota associativa al soggetto erogatore. Tale documentazione, annullata in originale, reca il riferimento al SISSAR, all'anno di riferimento del progetto e la distinzione dei costi a carico del fruitore per attività erogata. Il pagamento avviene attraverso le seguenti modalità:
 - 10.3.1.1. bonifico bancario o postale;
 - 10.3.1.2. ricevuta bancaria;
 - 10.3.1.3. bollettino o vaglia postale;
 - 10.3.1.4. assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - 10.3.1.5. contanti a fronte di una ricevuta di pagamento quietanzata;
 - 10.3.1.6. Rapporto Interbancario Diretto (RID).

11. **Tracciabilità dell'attività dei tecnici**

- 11.1. I tecnici documentano e garantiscono la tracciabilità degli incontri individuali/visite tecniche di cui al punto 4.4. effettuati a partire dall'1 gennaio dell'anno cui si riferisce il progetto, anche

mediante l'impiego di strumenti informatici individuati di comune accordo tra il soggetto erogatore e il servizio competente. Le attività svolte dei tecnici sono annotate su un registro che riporta almeno:

- 11.1.1. la data e il luogo di svolgimento;
- 11.1.2. l'attività e l'argomento trattato.
- 11.2. Le informazioni sull'attività svolta di cui al punto 11.1. sono controfirmate dal rappresentante legale del soggetto fruitore o da altro personale aziendale. In quest'ultimo caso va indicato il ruolo ricoperto dal firmatario.
- 11.3. Nel caso in cui la visita tecnica di cui al punto 4.4. sia effettuata in assenza di un rappresentante del soggetto fruitore la controfirma dello stesso sull'attività svolta è sostituita dalla motivazione che giustifica la non necessaria presenza del fruitore. In questo caso a rendiconto il rappresentante legale del soggetto fruitore sottoscrive il riepilogo di tutti gli incontri individuali/visite tecniche ricevute.

12. Informazione, monitoraggio, controlli e obblighi

- 12.1. Il servizio competente può informare i soggetti fruitori, facenti parte di un progetto ammesso al finanziamento, sulle caratteristiche del servizio cui usufruiscono e sugli obblighi derivanti dalla partecipazione al progetto stesso.
- 12.2. L'ERSA cura l'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 5/2006. Il monitoraggio è svolto attraverso l'individuazione, in collaborazione con i soggetti erogatori e per ciascun gruppo di attività di cui al punto 2.7., di specifici indicatori.
- 12.3. Il soggetto erogatore fornisce le indicazioni che sono richieste in merito all'attività svolta da parte di ciascun tecnico o collaboratore preposto a organizzare e fornire i servizi, nonché ogni altra notizia riguardante i fruitori del servizio.
- 12.4. Il servizio competente può effettuare controlli durante lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti erogatori, sull'operato dei tecnici impiegati e sulle attività svolte dagli stessi.
- 12.5. Il soggetto erogatore, su richiesta del servizio competente, mette a disposizione o invia in formato elettronico entro due giorni lavorativi dalla richiesta, anche attraverso posta elettronica, le informazioni sull'attività svolta dai tecnici di cui al punto 11. Il ritardo nella registrazione delle attività o la verifica che l'attività indicata non è stata svolta comporta, a partire dalla seconda infrazione, una riduzione del finanziamento al soggetto erogatore di 100 euro per ogni infrazione, a parità di onere a carico del soggetto fruitore relativamente alla compartecipazione al costo del progetto.
- 12.6. Il soggetto erogatore segnala al servizio competente e all'ERSA, con almeno 7 giorni di anticipo, la calendarizzazione delle visite dimostrative e degli incontri tecnici di cui al punto 4.6.. Durante lo svolgimento delle visite dimostrative e degli incontri tecnici il soggetto erogatore provvede alla tenuta del registro presenze con raccolta della firma del personale tecnico e dei soggetti fruitori, o loro personale aziendale. Nel caso di partecipazione di personale aziendale del soggetto fruitore va indicato il ruolo ricoperto dal personale stesso.
- 12.7. Nel caso che alle visite dimostrative/incontri tecnici di cui al punto 4.6 non partecipi almeno il 20 % dei fruitori del soggetto erogatore, il contributo finale al soggetto erogatore viene ridotto di una percentuale del 10%, applicata alla compartecipazione dei fruitori al costo del progetto, a parità di onere a carico del soggetto fruitore.

CAPO II- Sottoattività c2)

13. La sottoattività c2) è svolta dai seguenti soggetti erogatori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006:
 - 13.1. nel settore viticolo dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni;
 - 13.2. nel settore olivicolo dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni;
 - 13.3. nel settore melicolo e dell'actinidia dalle Organizzazioni dei Produttori (OP) aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
14. I soggetti erogatori della sottoattività c2) realizzano nell'anno di riferimento, le attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA con proprio atto.
15. Le domande di finanziamento dei soggetti erogatori c2) sono presentate al servizio competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente regolamento.
16. La sottoattività c2) è finanziata con risorse riservate che per l'annualità 2012 non superano i 240.000 euro.
17. I progetti di sottoattività c2 sono finanziati con una percentuale massima del 95%. La quota di compartecipazione è evidenziata come posta specifica nel bilancio annuale del soggetto erogatore. In caso di risorse finanziarie insufficienti il costo totale del progetto può essere ridotto. In questo caso la quota di compartecipazione del 5% è ricalcolata sul costo totale ridotto del progetto.
18. Il progetto dei soggetti erogatori, di durata annuale ed effettuato da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006, è rivolto alla totalità dei propri associati e riguarda almeno un numero di ettari di superficie ricadente nella zona di competenza del soggetto erogatore stesso come di seguito specificato:
 - 18.1. 2.000 ettari di superficie vitata;
 - 18.2. 100 ettari di superficie a oliveto;
 - 18.3. 500 ettari di superficie a meleto;
 - 18.4. 500 ettari di superficie ad actinidiato.
19. Le risorse annualmente disponibili sono assegnate sulla base dei criteri di seguito specificati.
 - 19.1. Nel settore vitivinicolo:
 - 19.1.1. 20.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate comprese tra 2.000 e 5.000 ettari;
 - 19.1.2. 40.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 5.000 e fino a 14.000 ettari;
 - 19.1.3. 180.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 14.000 ettari.
 - 19.2. Nel settore olivicolo:
 - 19.2.1. 25.000 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto comprese tra 100 e 250 ettari;
 - 19.2.2. 35.000 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto superiori a 250 ettari.
 - 19.3. Nel settore frutticolo:
 - 19.3.1. 20.000 euro per progetti riguardanti superfici a meleto superiori a 500 ettari;
 - 19.3.2. 20.000 euro per progetti riguardanti superfici ad actinidiato superiori a 500 ettari.

20. In caso di risorse non sufficienti al finanziamento dei progetti di sottoattività c2) si procede ad una riduzione proporzionale degli importi finanziabili.
21. La domanda di finanziamento contiene:
 - 21.1. la superficie di riferimento;
 - 21.2. il costo del progetto;
 - 21.3. dichiarazione di impegno a realizzare le attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA;
 - 21.4. le informazioni di cui al punto 7.1.2., 7.1.4..
22. L'ammissione al finanziamento della domanda e l'erogazione del contributo è effettuata secondo le procedure di cui al punto 9..
23. Il progetto della sottoattività c2) è rendicontato al servizio competente entro il 15 aprile di ogni anno. L'erogazione del saldo prevede anche l'attestazione da parte di ERSa sull'effettiva realizzazione delle attività programmate. La mancata o ridotta realizzazione delle attività comporta la riduzione totale o parziale del contributo secondo percentuali stabilite in sede di attribuzione delle attività da realizzare da parte dell'ERSA.

Sezione III - RICERCA E SVILUPPO

1. Finalità ed obiettivi

- 1.1. La presente programmazione persegue le finalità e gli obiettivi, in sintonia con gli obiettivi più generali previsti dalla l.r. 5/2006, di seguito specificati:
 - 1.1.1. monitoraggio costante delle richieste di ricerca;
 - 1.1.2. individuazione dei principali filoni di studio e di ricerca concernenti il settore primario della Regione, anche allo scopo di incrementare l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie;
 - 1.1.3. divulgazione della conoscenza e trasferimento dell'innovazione.

2. Attività di ricerca

- 2.1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR realizza le azioni di ricerca indirizzate al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al punto 1., così come previsto dall'articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2006 .
- 2.2. Le tematiche per l'attuazione nel 2011 della attività di ricerca sono definite, per ogni settore interessato, al punto 3 e tengono conto di :
 - 2.2.1. le iniziative di ricerca già individuate nella programmazione 2007-2009 e nel 2010-2012;
 - 2.2.2. le iniziative già finanziate nel corso del 2007-2009 e nel 2010 anche con altri strumenti di finanziamento regionale, in particolare con la legge regionale 26/2005;
 - 2.2.3. dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 5/2006.
- 2.3. L'ERSR predispone annualmente un programma di attività da finanziare. Potranno essere altresì finanziate ricerche non espressamente previste dall'elenco di cui al punto 3., purché siano dimostrate l'effettiva importanza e le possibili ricadute positive sull'agroecosistema regionale.

3. Tematiche di ricerca per i settori interessati.

- 3.1. Tematiche generali.
 - 3.1.1. Miglioramento della resistenza delle specie vegetali ai mutamenti climatici.
- 3.2. Viticoltura ed enologia.
 - 3.2.1. Valorizzazione dei vitigni locali, tutelando le produzioni regionali.
 - 3.2.2. Programmazione nel lungo periodo di una riconversione della piattaforma varietale a favore di nuove selezioni resistenti ai parassiti, in grado quindi di ridurre l'impiego di agrofarmaci, caratterizzate da nuove combinazioni di profili polifenolici e aromatici.
 - 3.2.3. Sostegno e promozione dell'attività vivaistica regionale.
 - 3.2.4. Aumento del contenuto in antiossidanti naturali dei vini.
 - 3.2.5. Trasformazione delle uve in vino con tecniche a basso impatto ambientale.
 - 3.2.6. Valutazione dell'impatto delle tecniche colturali sulla qualità dei vini.
- 3.3. Frutticoltura e arboricoltura da legno.
 - 3.3.1. Sviluppo di una attività vivaistica supportata da certificazione del materiale prodotto sia per le specie da frutto già diffuse che per quelle non diffuse in Regione e per le quali esistano problemi fitosanitari gravi nelle zone tipiche di coltivazione.

- 3.3.2. Sviluppo di una attività vivaistica per quanto riguarda l' arboricoltura da legno che valorizzi le essenze locali mantenendone la diversità genetica. Valutazione sistematica di popolazioni da seme raccolte nelle diverse aree geografiche della Regione.
- 3.4. Orticoltura.
 - 3.4.1. Ricerca di linee di prodotto destinate ad entrare nei canali della grande distribuzione o dei mercati all' ingrosso e caratterizzate da una spiccata tipicità (asparago, radicchi invernali, radicchio rosa di Gorizia, valeriana, radicchio di monte, rape da brovada, aglio di Resia, fagioli locali).
 - 3.4.2. Coltivazione di funghi.
 - 3.4.3. Tartuficoltura.
- 3.5. Floricoltura.
 - 3.5.1. Ricerca e sperimentazione sulle colture già affermate (azalee, ciclamini, violette) ma anche valutazione sistematica delle nuove specie e varietà floricole che vengono continuamente proposte dalla ricerca europea ed internazionale.
- 3.6. Piante officinali per il loro utilizzo a scopi alimentari.
 - 3.6.1. Impiego di erbe e piante officinali per il miglioramento della qualità e della sicurezza degli alimenti.
 - 3.6.2. Impiego di composti bioattivi vegetali nell'alimentazione degli animali da reddito e d'affezione.
- 3.7. Produzione e valorizzazione tecnologica dei prodotti alimentari.
 - 3.7.1. Miglioramento delle caratteristiche di qualità e garanzia di sicurezza mediante l'adozione di pretrattamenti stabilizzanti, anche non convenzionali.
 - 3.7.2. Incremento delle possibilità di commercializzazione, di durata e di ambito di collocazione:
 - a) confezionamento vero e proprio, eseguito con tecniche adeguate;
 - b) impiego di condizioni ambientali idonee, anche limitatamente ai periodi di conservazione prevendita, così da incrementare la durata nella fase di commercializzazione;
 - c) individuazione di pezzature diversificate atte al trasporto e consumo individuale o per piccoli nuclei di consumatori;
 - d) efficace comunicazione con etichettature che esaltino le caratteristiche di tipicità e specificità dei prodotti;
 - e) lo sviluppo delle vendite in rete.
- 3.8. Utilizzazione, trattamento e valorizzazione di reflui provenienti da attività agro zootecniche.
 - 3.8.1. Messa a punto di processi e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti dei reflui zootecnici e dell' acquacoltura.
 - 3.8.2. Sistemi innovativi di trattamento aziendali ed inter-aziendali ai fini dell' utilizzo agronomico di reflui zootecnici nelle zone vulnerabili da nitrati.
 - 3.8.3. Utilizzo sostenibile delle risorse e gestione dei reflui e residui nel comparto vitivinicolo e agroindustriale.
 - 3.8.4. Sistemi di gestione delle lettiere avicole e della pollina ad elevata sostenibilità energetica ed ambientale.
- 3.9. Valorizzazione e diversificazione delle produzioni di origine animale.

- 3.9.1. Identificazione e sviluppo di protocolli innovativi di allevamento, di alimentazione e di trasformazione nelle filiere zootecniche e ittiche attraverso:
 - a) la valorizzazione dell' azienda zootecnica da latte nell' area montana della Regione;
 - b) l'ottimizzazione delle "filiera corte" nel settore lattiero-caseario della pianura friulana;
 - c) l'innovazione e l'ottimizzazione nella filiera del prosciutto crudo tipico;
 - d) l'identificazione e la valorizzazione di prodotti lavorati e semilavorati nel comparto ittico.
- 3.9.2. Diversificazione nelle filiere zootecniche ed acquacolturali e sviluppo di prodotti non eccedentari:
 - a) azioni di ricerca sulla nutrizione e riproduzione del bufalo per sostenere la filiera regionale del latte bufalino;
 - b) allevamenti di ungulati selvatici;
 - c) messa a punto di tecnologie di riproduzione e produzione di specie acquatiche alternative alle tradizionali;
 - d) allevamento del cavallo da sport e da diporto.
- 3.9.3. Tecnologie innovative e implementazione di sistemi di tracciabilità a tutela delle filiere zootecniche e ittiche:
 - a) messa a punto di metodologie sensoristiche e biosensoristiche di facile e rapido impiego nelle aziende zootecniche e negli impianti di trasformazione;
 - b) utilizzo di isotopi naturali e di bioindicatori per l'autenticazione del processo produttivo e dell'origine geografica;
 - c) identità sensoriale delle produzioni tipiche e metodologiche di controllo e certificazione degli attributi di riconoscibilità sensoriale.
- 3.9.4. Aspetti innovativi di profilassi indiretta nell' allevamento di specie ittiche autoctone di interesse acquacolturale:
 - a) formulazione di nuovi vaccini e ottimizzazione della profilassi vaccinale, mediante l' allestimento di laboratorio di riferimento per l' immunologia degli organismi acquatici;
 - b) identificazione di peptici innovativi di origine naturale ad attività antimicrobica.
- 3.10. Sostenibilità ed efficienza dei sistemi zootecnici regionali.
 - 3.10.1. Riproduzione e controllo sanitario nei sistemi zootecnici:
 - a) gestione della fertilità nella bovina da latte;
 - b) cause infettive della ipofertilità;
 - c) valutazione dell' espressione delle proteine della fase acuta come indicatori di benessere e di stadi preclinici di malattia.
 - 3.10.2. Sostenibilità di sistemi zootecnici ed acquacolturali regionali:
 - a) sostenibilità di sistemi zootecnici regionali di qualità mediante un laboratorio di riferimento per la valutazione nutrizionale dei foraggi locali;
 - b) applicazione di sistemi a ricircuitazione per il risparmio della risorsa idrica negli allevamenti ittici.
- 3.11. Gestione del territorio e della fauna selvatica.
 - 3.11.1. Interazione tra animali domestici e fauna selvatica:

- a) interazione trofica;
- b) gestione sanitaria della fauna selvatica e valutazione dei potenziali rischi sanitari dovuti alla trasmissione interspecifica di patogeni.
- 3.11.2. Studi di dinamica e distribuzione di specie di interesse venatorio o in via di estinzione per la salvaguardia degli ambienti rurali e naturali.
- 3.12. Marketing e valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari.
 - 3.12.1. Analisi puntuale sulla situazione del marketing del comparto agroalimentare regionale con lo strumento della "SWOT analysis" al fine di individuare la performance competitiva dei vari settori in un orizzonte di medio-lungo periodo.
 - 3.12.2. Analisi dello status del marketing territoriale rurale regionale con la proposta di un marketing plan, anche al fine di definire una strategia politica dei marchi di prodotto e territoriali.
 - 3.12.3. Analisi e studi di fattibilità per la definizione di distretti rurali e agroalimentari regionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE